

Registrato ad AOSTA
 il 12/12/2013 al N. 6148
 Serie 1T al N. 213, 80

Rep. n. 14632

Del 12.12.2013

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

(Codice Fiscale n. 80002270074)

CONTRATTO, TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA E
 LA SOCIETA' GLAIR S.R.L., CON SEDE IN FRAZIONE GLAIR,
 VALTOURNENCHE, (CODICE FISCALE e NUMERO ISCRIZIONE
 REGISTRO DELLE IMPRESE 00616120077), PER L'APPALTO DEL
 SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE LUNGO LA STRADA
 REGIONALE N. 46 DI VALTOURNENCHE (LOTTO N. 1), PER IL
 QUINQUENNIO COMPRESO TRA LE STAGIONI INVERNALI
 2012/2013 E 2016/2017 (CIG 4233232D8B).

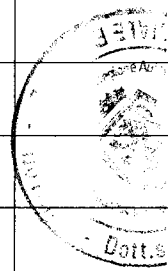
VALORE PRESUNTO: EURO 1.365.128,88= (I.V.A. esclusa)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici, addì dodici, del mese di dicembre, in Aosta, in
 un Ufficio della Regione presso lo stabile sede dell'Amministrazione della
 Regione Autonoma Valle d'Aosta, sito in Piazza Deffeyes, 1, innanzi a me,
 dottoressa Stefania Fanizzi, incaricata delle funzioni rogatorie dei contratti
 della Regione, in assenza della dottoressa Nadia Petterle, con decreto del
 Presidente della Regione n. 484, in data 22 novembre 2013, ai sensi
 dell'articolo 6 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 12 e delle
 deliberazioni della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 e n. 1386
 in data 23 agosto 2013, domiciliata per la carica presso la sede della Regione
 Autonoma Valle d'Aosta, sono comparsi:

Imposta di bollo
 assolta con le
 modalità telematiche,
 ai sensi del D.M. 22
 febbraio 2007,
 mediante Modello
 Unico Informatico
 (M.U.I.), per
 l'importo di € 45,00

1) l'ingegner Fabio Piazzano, nato a Torino il 29 novembre 1955, residente in Aosta, dirigente regionale pro-tempore della struttura Viabilità, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 30 marzo 2012, il quale interviene ed agisce, nel presente atto, a nome e per conto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074 (di seguito Amministrazione), ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera i) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;



2) il signor Diego Oddi, nato a Aosta il 18 dicembre 1959, residente in Valtournenche, Frazione Glair, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale interviene nel presente atto a nome e per conto della società Glair s.r.l., con sede in frazione Glair 6, Valtournenche, (codice fiscale e numero di iscrizione 00616120077), di seguito Appaltatore.

Premesso che

A) con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 944 in data 04 maggio 2012, è stato approvato l'appalto, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dei servizi di manutenzione invernale lungo le strade ed i piazzali di competenza regionale (suddivisi in 32 tronchi stradali), per il quinquennio compreso tra le stagioni invernali 2012/2013 e 2016/2017, per una spesa complessiva presunta prevista in netti Euro 15.859.075,00=, di cui Euro 1.506.805,00= relativi alla strada regionale n. 46 di Valtournenche (lotto n. 1) e sono state approvate le tabelle relative ai servizi di cui trattasi;

B) con provvedimento dirigenziale n. 2733 in data 21 giugno 2012, (allegato in copia al presente atto sotto la lettera "A"), parzialmente rettificato

con provvedimento dirigenziale n. 3391 del 02 agosto 2012, entrambi del dirigente regionale pro-tempore del Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale, è stata indetta la relativa gara d'appalto, mediante procedura aperta, con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato sulla base del ribasso percentuale unico, e sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara, il capitolato speciale, l'elenco prezzi ed il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (duvri);

C) con provvedimento dirigenziale n. 4549 in data 25 ottobre 2012, del dirigente regionale pro-tempore del Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale, considerato che nell'esperimento della procedura aperta è risultata migliore offerente la società Glair s.r.l., con sede in Valtournenche, frazione Glair, è stata approvata, fra l'altro, l'aggiudicazione alla predetta società del servizio di cui si tratta, per un importo complessivo previsto in netti Euro 1.365.128,88= di cui Euro 256.900,00= per importo forfettario stagionale fisso per l'intero quinquennio e Euro 36.405,00= per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

D) la Stazione appaltante, ha verificato, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 163/2006);

E) in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), si è proceduto all'acquisizione della documentazione antimafia;

F) con nota prot. n. 22713 /OP in data 31 ottobre 2012 del dirigente pro-tempore della Struttura Viabilità, ing. Fabio Piazzano, è stata disposta l'esecuzione anticipata del servizio con decorrenza dalla medesima data, mediante richiesta all'Appaltatore della predisposizione dei mezzi, delle attrezzature ed abrasivi e dei fondenti necessari all'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, al fine di una pronta disponibilità ad intervenire in caso di semplice richiesta da parte dell'Amministrazione e rilasciata l'autorizzazione ex articolo 21 del decreto legislativo 285/1992.

G) il presente contratto è stipulato con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 13 del decreto legislativo 163/2006 come modificato dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Quanto sopra premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Soggetti contraenti ed oggetto)

1. Il dirigente regionale pro-tempore della struttura Viabilità, a nome e per conto dell'Amministrazione, affida alla società Glair s.r.l., con sede in frazione Glair, Valtournenche, rappresentata dal signor Diego Oddi, - il quale accetta, - l'appalto del servizio di manutenzione invernale lungo le strade ed i piazzali di competenza regionale per il quinquennio compreso tra le stagioni invernali 2012/2013 e 2016/2017 – strada regionale n. 46 di Valtournenche (lotto n. 1).

Articolo 2

(Descrizione del servizio)

1. Le prestazioni oggetto del presente servizio, da effettuare secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale contenuto nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente contratto, consistono in:

a) servizi di rimozione ed asportazione della neve dalle sedi viabili, compresa quella accumulata sugli slarghi e lo strato che, sciogliendo e gelando, potrebbe creare pericoli per la circolazione, in modo da consentire per ogni strada la completa percorrenza della sezione viabile;

b) fornitura, stoccaggio e stesa di abrasivi e fondenti chimici anche in assenza di precipitazioni nevose, ma in presenza di condizioni meteorologiche che favoriscano la formazione di gelo;

c) rimozione di valanghe.

Articolo 3

(Disciplina dell'appalto)

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti, oltre che dal presente contratto, dal capitolato speciale e da tutti gli altri documenti di cui all'articolo 8 del predetto capitolato che ne formano parte integrante e sostanziale, documenti tutti che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare e che, sottoscritti dalle parti, si trovano conservati presso l'Amministrazione.

2. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati:

a) il capitolato speciale e l'elenco prezzi, allegati al provvedimento dirigenziale n. 2733 del 21 giugno 2012;

b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (duvri);

c) le polizze di garanzia.

3. I documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 sono materialmente allegati al presente contratto.

Articolo 4

(Domicilio)

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'impresa, Frazione Glair, Valtournenche.

Articolo 5

(Importo del contratto)

1. Agli effetti fiscali, si dichiara in complessivi netti Euro 1.365.128,88= il valore del presente contratto, di cui Euro 256.900,00= quale importo forfettario stagionale fisso per l'intero quinquennio ed Euro 36.405,00= per oneri della sicurezza.

2. L'importo del contratto, data la particolare caratteristica dell'appalto, può variare in aumento o in diminuzione senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi oltre a quelli spettanti allo stesso dall'applicazione dei prezzi unitari previsti dall'elenco prezzi.

3. L'importo contrattuale è remunerativo per tutte le opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti, ed inoltre, è comprensivo degli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché degli interessi del capitale di dotazione, delle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, dei consumi o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile dell'Appaltatore e di ogni onere

conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza.

Articolo 6

(Obblighi ed oneri dell'Appaltatore)

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si renda necessaria per la prestazione a regola d'arte dello stesso o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Appaltatore si obbliga a disporre, per tutta la durata del contratto, di una sede logistica ossia di un luogo di ricovero dei mezzi e dei materiali impiegati per il servizio nonché località da dove partono gli stessi a seguito della chiamata degli addetti dell'ufficio viabilità, entro 15 chilometri dal tronco in affidamento.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti dal capitolato speciale.

Articolo 7

(Gestione del servizio)

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, deve uniformarsi alle istruzioni e prescrizioni impartite dagli incaricati regionali.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a consentire all'Amministrazione la più ampia facoltà di far sorvegliare, dai propri incaricati, l'esecuzione di tutti i servizi oggetto di contratto e l'osservanza di tutti i patti contrattuali e di tutte le norme e prescrizioni contenute nel capitolato speciale. La presenza del personale della struttura Viabilità preposto al controllo del servizio e delle relative operazioni necessarie, non limita né riduce la piena ed incondizionata

responsabilità dell'Appaltatore nell'esatto adempimento delle condizioni d'appalto e nella perfetta esecuzione del servizio.

Articolo 8

(Modalità di esecuzione del servizio)

1. L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del servizio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 15 del capitolato speciale, intervenendo con tempestività, in qualunque ora diurna o notturna, in giornata festiva o feriale, al fine di garantire sempre la transitabilità delle strade regionali, fatta eccezione per i tronchi stradali interessati da fenomeni dovuti a valanghe, qualora siano accertate gravi condizioni di pericolo per l'incolumità degli addetti ai lavori.

Articolo 9

(Durata del contratto)

1. La durata del servizio si articola in stagioni invernali comprese tra:

- a) il 31 ottobre 2012 e il 15 maggio 2013;
- b) il 15 ottobre 2013 e il 15 maggio 2014;
- c) il 15 ottobre 2014 e il 15 maggio 2015;
- d) il 15 ottobre 2015 e il 15 maggio 2016;
- e) il 15 ottobre 2016 e il 15 maggio 2017.

2. L'Appaltatore è tenuto in ogni modo ad intervenire con tempestività, se richiesto dall'Amministrazione, anche al di fuori dei periodi indicati al comma 1, nel caso di servizi a seguito d'anomalie meteorologiche o su strade ad alta quota sino al 15 ottobre 2017.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

1. Il servizio di cui trattasi è compensato con un importo forfettario stagionale fisso di Euro 51.380,00=, con un importo stagionale presunto di Euro 214.364,77= al netto del ribasso d'asta del 11,675% e con un importo fisso stagionale della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, di Euro 7.281,00= per un importo complessivo stagionale di Euro 273.025,77=.

2. Per l'espletamento del servizio è previsto un importo minimo annuo garantito di Euro 64.309,43= al netto del ribasso d'asta del 11,675%, relativo alle sole prestazioni. Tale importo è soggetto alla deduzione delle eventuali penalità, all'adeguamento dei prezzi come previsto dall'articolo 11 del presente contratto, e non è oggetto di variazione in aumento in caso di maggiorazione dello sviluppo della percorrenza della strada.

3. Nel caso in cui non sia raggiunto il suddetto minimo, verrà corrisposta al termine di ogni stagione invernale, la differenza tra l'importo in questione e le somme liquidate per le prestazioni effettuate nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio di ogni stagione invernale.

4. L'importo forfettario stagionale fisso di cui al comma 1, previsto per l'ammortamento delle attrezzature, la disponibilità dei mezzi d'opera e del personale e per la fornitura di un telefonino per le chiamate al "responsabile della reperibilità" è pagato in sette rate mensili. Il medesimo non è soggetto a ribasso d'asta né all'adeguamento dei prezzi come previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

5. L'importo fisso annuale per gli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta, sarà liquidato al termine di ogni stagione invernale nella fattura del mese di aprile.

6. Le prestazioni effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15

ottobre ed il 15 maggio di ogni stagione invernale saranno compensate con applicazione degli stessi prezzi contrattuali.

7. I pagamenti concernenti il servizio, dedotte le eventuali penalità, sono effettuati su presentazione di fatture mensili, secondo le modalità indicate dall'articolo 6 del capitolato speciale, entro il termine di 30 giorni.

Articolo 11

(Adeguamento dei prezzi)

1. Le condizioni economiche in base alle quali è stato aggiudicato il servizio, sono fissate per il primo anno (ottobre 2012 – maggio 2013) senza che l'Appaltatore abbia nulla d'ulteriore da pretendere a qualsiasi titolo e ragione.

2. L'eventuale successiva revisione del prezzo, ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo 163/2006, verrà operata a partire dal secondo anno (ottobre 2013) a seguito di istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto sulla base dei criteri di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche, procedendo all'aggiornamento dell'elenco prezzi contrattuale sulla base del 100% della media delle variazioni dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente (tasso medio annuo di inflazione). La variazione percentuale annua da assumere quale base per l'aggiornamento del prezzo contrattuale verrà applicata considerando una sola cifra decimale.

3. Nel caso di anomale variazioni del costo della manodopera, dei carburanti, dei fondenti e degli inerti, previa motivata richiesta dell'Appaltatore, verrà operata specifica istruttoria condotta dal responsabile

dell'esecuzione del contratto sulla base di ricerche di mercato supportata da idonea documentazione fornita dall'Appaltatore a dimostrazione dell'effettiva necessità di adeguamento.

Articolo 12

(Cauzione)

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore con la firma del presente contratto, l'Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 159.379,00= mediante la stipula di garanzia fidejussoria n. 56189658 rilasciata in data 19 novembre 2013 da Liguria Assicurazioni spa, agenzia di Saint-Vincent/856.

2. La cauzione opera per l'intera durata del contratto e sarà svincolata a seguito di consenso scritto dall'Amministrazione.

3. L'Appaltatore s'impegna a reintegrare la garanzia nell'importo originario, entro 10 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione, ogni volta che la medesima abbia subito riduzioni a seguito d'escussione.

Articolo 13

(Garanzia assicurativa)

1. L'Appaltatore, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 10 del capitolato speciale, dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi derivanti dalla tipicità dei servizi in questione e dai danni causati a persone, cose e animali.

Articolo 14

(Personale impiegato)

1. L'Appaltatore nello svolgimento del servizio è tenuto a impiegare

solo personale assunto e retribuito regolarmente assolvendo tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento retributivo, contributivo e previdenziale.

2. L'Appaltatore deve consegnare all'Amministrazione un elenco contenente i nominativi e le qualifiche delle persone impiegate nella prestazione del servizio. Tale elenco, in caso di variazioni, deve essere costantemente aggiornato.

3. L'Appaltatore è tenuto, inoltre, a comunicare all'Amministrazione, entro il mese di settembre di ogni anno, il nominativo, il domicilio ed il numero telefonico del soggetto "responsabile della reperibilità" 24 ore su 24.

Articolo 15

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi.

2. L'Appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e igiene del lavoro e a tutte le disposizioni previste dall'articolo 11 del capitolato speciale.

3. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche in materia.

Articolo 16

(Responsabilità dell'Appaltatore)

1. Il servizio oggetto del presente contratto trattandosi di un servizio pubblico non può, per nessuna ragione, essere sospeso o abbandonato.

2. L'Amministrazione, in caso di sospensione parziale o abbandono del servizio, si sostituisce all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio con conseguente imputazione di maggiori spese, salvo il diritto al risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto con incameramento della cauzione.

3. L'Appaltatore, nello svolgimento del servizio appaltato, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni a beni pubblici e privati.

4. L'Appaltatore garantisce, inoltre, la sicurezza del transito nei tratti di strada interessati dagli interventi o nei punti di sosta o di deposito temporaneo di macchinari, materiali e mezzi d'opera di sua proprietà o comunque da lui impiegati.

5. L'Appaltatore è unico responsabile di ogni tipo d'infortunio e di danneggiamento a terzi che dovesse verificarsi durante l'espletamento del servizio o a seguito di questo.

Articolo 17

(Duvri)

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 81/2008, promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, elaborando un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Tale documento, allegato al presente atto sotto la lettera "B", contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

Articolo 18

(Inadempienze e penalità)

1. L'Appaltatore si impegna a garantire che il servizio venga effettuato secondo le modalità e nei termini indicati nel presente contratto e nel capitolato speciale.

2. Tutti i ritardi dell'Appaltatore che seguono alla "chiamata" devono essere registrati sui "rapportini" a cura degli incaricati regionali e danno corso, mediante deduzione sull'importo da liquidare nella fattura mensile, all'applicazione delle seguenti penalità:

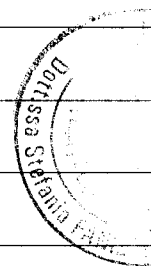
a) ritardo sino ad un'ora e trenta minuti: Euro 250,00= per ogni trenta minuti o frazione;

b) mancato intervento o ritardo superiore al precedente: Euro 800,00=, oltre al completo rimborso delle spese e/o dei danni sostenuti dall'Amministrazione per gli interventi sostitutivi effettuati, sia con mezzi di proprietà (valutati ai prezzi contrattuali) od a nolo mediante rimborso delle spese sostenute.

3. Nel caso in cui le operazioni interessino solo alcuni tratti della strada in affidamento, non è considerato "ritardo" il tempo impiegato dai mezzi per gli spostamenti sul tronco.

4. In caso di rottura del mezzo durante gli interventi in corso sul tronco stradale, la sostituzione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 90 minuti, diversamente trovano applicazione le penalità di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui le prestazioni siano effettuate al di fuori del periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio, l'Appaltatore deve intervenire



tempestivamente e comunque entro 3 ore dalla chiamata. Il superamento delle 3 ore è considerato mancato intervento e, di conseguenza, comporterà l'applicazione della penale di cui al comma 2, lettera b).

Articolo 19

(Risoluzione del contratto)

1. Il presente contratto è risolto:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) nei casi previsti dall'articolo 116 del decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche;
- d) nei casi di subappalto non autorizzato;
- e) nei casi di ripetuti ritardi di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b) del presente contratto (mancato intervento o ritardo superiore a un'ora e trenta minuti) che si verifichino per più di tre volte nell'arco della singola stagione invernale, o di continue situazioni di disservizio dovute ad imprudenza, imperizia o colpa;
- f) per gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel decreto legislativo 81/2008 da parte dell'Appaltatore che costituiranno, previa formale costituzione in mora da parte dell'Amministrazione causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dall'articolo 135 del decreto legislativo 163/2006;
- g) nel caso previsto dall'articolo 25, comma 4 del presente contratto;
- h) negli altri casi previsti dal capitolato speciale.

2. L'Amministrazione, in caso di risoluzione del presente contratto, si

riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali ulteriori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.

3. L'Appaltatore può chiedere all'Amministrazione la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità ad eseguire la prestazione oggetto del contratto, in conseguenza di causa a lui non imputabile.

Articolo 20

(Effetti della risoluzione del contratto)

1. L'Amministrazione ha il diritto, in caso di risoluzione del presente contratto, di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di quota in danno dell'Appaltatore.

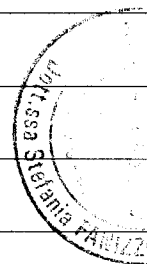
2. L'Amministrazione notifica all'Appaltatore inadempiente l'affidamento del servizio a terzi, indicando i nuovi termini d'esecuzione dei servizi affidati ed addebitando allo stesso le ulteriori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste. Nel caso di minor spesa, nulla compete all'Appaltatore inadempiente.

3. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 21

(Effetti della risoluzione per richiesta dell'Appaltatore)

1. L'Amministrazione, nel caso di risoluzione del presente contratto per richiesta dell'Appaltatore, riconosce allo stesso il pagamento del servizio già prestato in proporzione al prezzo pattuito.



Articolo 22

(Eventi di carattere eccezionale)

1. Qualora si verifichino eventi di carattere eccezionale quali ad esempio: calamità naturali, impossibilità di raggiungere le località di intervento per interruzione collegamenti ecc..., ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente contratto.

Articolo 23

(Recesso dal contratto)

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora successivamente alla stipula del presente contratto, rilevi che i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano migliorativi rispetto agli importi dovuti per le prestazioni oggetto del presente contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i limiti di cui sopra, può recedere dal rapporto contrattuale, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 24

(Modalità di valutazione del servizio)

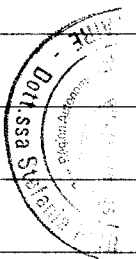
1. I servizi oggetto del presente contratto sono valutati a numero, ad ore e con metodi geometrici per i materiali, in conformità a quanto previsto

dall'elenco prezzi e solo se effettuati con personale, mezzi ed attrezzature ritenute idonee dai tecnici regionali incaricati. Tutte le prestazioni devono essere registrate sugli appositi rapportini dagli incaricati regionali, debitamente controfirmati dall'Appaltatore, in segno di accettazione. I rapportini firmati non potranno essere oggetto di successiva contestazione, salvo errori materiali e quelli non controfirmati devono contenere adeguata giustificazione nell'apposito spazio "osservazioni". Tali rapportini descrivono:

- a) l'identificazione toponomastica del tronco stradale e del tratto oggetto di intervento;
- b) il tipo di intervento effettuato (rimozione della neve, abbattimento di sponde, utilizzo di abrasivi e/o fondenti, ecc...);
- c) i mezzi e le attrezzature impiegate (tipo, Kw, ecc...);
- d) l'ora della "chiamata";
- e) la durata della sosta (inizio e termine);
- f) l'ora di inizio ed il termine delle operazioni nonché il tempo impiegato;
- g) i quantitativi di abrasivi e fondenti utilizzati;
- h) gli eventuali ritardi.

2. Le prestazioni del servizio oggetto del presente contratto concernenti la rimozione della neve, l'utilizzo dei fondenti e degli abrasivi e la disponibilità dei mezzi, sono valutate secondo le modalità previste dagli articoli 25, 26 e 27 del capitolato speciale.

3. Le prestazioni per la rimozione dalle valanghe, disciplinate dall'articolo 28 del capitolato speciale, sono valutate a tariffa oraria per



l'effettiva durata delle prestazioni e secondo le relative voci di elenco prezzi.

Il compenso forfettario relativo allo specifico "diritto di chiamata" è riconosciuto ad ogni richiesta d'intervento e non trova applicazione quando la richiesta avviene durante le operazioni di rimozione oggetto di una precedente chiamata.

Articolo 25

(Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari)



1. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione Appaltante entro sette giorni dall'accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

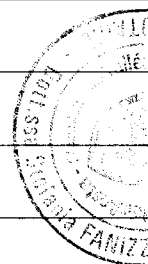
2. L'Appaltatore è, altresì, tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,

6. L'Appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla struttura regionale competente in merito all'esercizio delle funzioni prefettizie del Presidente della Regione in materia sanzionatoria, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.



Articolo 26

(Subappalto)

1. L'Appaltatore, con nota in data 16 luglio 2013 ha comunicato di non avvalersi del subappalto come dichiarato in sede di gara.

Articolo 27

(Divieto di cessione del contratto)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 28

(Oneri fiscali e spese contrattuali)

1. Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Appaltatore.

2. Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla stipula del contratto.

3. Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

4. L'imposta sul valore aggiunto, a cui sono soggette, alle aliquote di legge, le prestazioni dedotte nel presente contratto, è a carico dell'Amministrazione.

Articolo 29

(Risoluzione controversie)

1. Per la definizione delle eventuali controversie insorte tra l'Amministrazione e l'Appaltatore, si applica il decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche.

2. Per ogni eventuale controversia resta fissata la giurisdizione ordinaria presso il Tribunale territorialmente e funzionalmente competente.

Articolo 30

(Privacy)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy) e successive modificazioni, l'Amministrazione si impegna a trattare i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Si allegano al presente contratto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti informatici:

ALLEGATO A – Provvedimento dirigenziale n. 2733 in data 21 giugno 2012 contenente il capitolato speciale e l'elenco prezzi;

ALLEGATO B - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Io, Ufficiale Rogante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, certifico che il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, su numero ventidue pagine nel suo formato di visualizzazione, letto alle parti le quali hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dispensandomi di comune accordo dalla lettura degli allegati informatici, è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'articolo 52 bis della legge 19 febbraio 1913, n. 89.

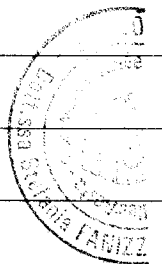
Io, Ufficiale rogante, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 28 giugno 2016 rilasciato da InfoCert Firma Qualificata) dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati dalle suddette parti, di cui attesto la validità.

Firmato:

Appaltatore: Diego Oddi

Amministrazione: Fabio Piazzano

Ufficiale rogante: Stefania Fanizzi



Certificazione di conformità di copia analogica ad originale informatico

(art. 23 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter l. 16.02.1913, n. 89)

La sottoscritta dott.ssa Nadia Petterle, in qualità di Ufficiale rogante della Regione Autonoma Valle d'Aosta, certifica che la presente copia, redatta su supporto analogico, è conforme, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e dell'art. 68-ter l. 16.02.1913, n. 89, al documento originale informatico (contratto di appalto Rep. n. 14632 del 12.12.2013), esistente presso l'ufficio rogito contratti, omessi tutti gli allegati, ad uso esclusivo d'ufficio.

Aosta, lì 12.12.2013

